



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 19/11 DEL 27.5.2014

Oggetto: Comune di Putifigari. Sentenza Tar Sardegna n. 294/2014. Nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che nel comune di Putifigari (Provincia di Sassari) in data 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Alle predette consultazioni hanno partecipato, in qualità di candidati alla carica di sindaco, il sig. Giancarlo Carta, collegato alla lista n. 1 "Insieme per Putifigari" e il sig. Giovanni Piras, collegato alla lista n. 2 "Lavoriamo per cambiare Putifigari". A seguito delle operazioni di scrutinio è stato eletto sindaco il sig. Giancarlo Carta che ha riportato 285 voti, contro i 284 assegnati alla lista n. 2 del candidato Piras.

Il candidato sindaco Giovanni Piras e i candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 1 hanno proposto ricorso al Tar per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione, con il quale è stato proclamato eletto sindaco di Putifigari il sig. Giancarlo Carta, collegato alla lista n. 1, adducendo errori e irregolarità commessi nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il Tar Sardegna, con sentenza n. 294 del 16 aprile 2014, depositata il 24 aprile 2014, ha accolto parzialmente il ricorso anzidetto stabilendo che "per effetto di tale esito le liste concorrenti risultano aver conseguito entrambe 284 voti con conseguente necessità di disporre la rinnovazione della competizione elettorale tra le due liste".

L'Assessore informa che la suddetta pronuncia giurisprudenziale, riportando in parità l'esito del primo turno elettorale, ha conseguentemente riaperto la competizione tra le due liste, per cui si dovrà disporre lo svolgimento del turno di ballottaggio, quale prosecuzione della consultazione elettorale svoltasi il 26 e 27 maggio 2013, tra i due candidati alla carica di sindaco, come previsto dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000. In proposito riferisce che relativamente alla fissazione della data di svolgimento di tale competizione elettorale, si rende necessario attendere la definitività della predetta sentenza ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle



amministrazioni comunali”, applicabile anche agli enti locali della Sardegna per effetto del rinvio dinamico disposto dall’art. 1 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2.

L’Assessore riferisce, inoltre, che alla luce della sentenza sopra citata occorre provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune. Precisa che tale adempimento è coerente con quanto disposto dallo stesso Tribunale, con la sentenza n. 995/2006, il quale, pronunciandosi su un caso analogo, ha sostenuto che “ La questione sottoposta all’esame del collegio attiene agli effetti prodotti dalla sentenza ... sulla competizione elettorale contestata e, conseguentemente, sulle dimissioni del sindaco in carica e di 8 consiglieri comunali presentate ed assunte al protocollo del comune in data 29 febbraio 2006. A avviso del Collegio, alla stregua dei principi generali in materia di esecutività delle decisioni giurisdizionali, le dimissioni sono state presentate da soggetti che, per effetto di una sentenza già pubblicata, non avevano rispettivamente più la carica di sindaco e di consiglieri comunali, ma di semplici “candidati” Questo in quanto il risultato di parità, come sancito nel dispositivo della sentenza n. 4/2006 imponeva, alla stregua dell’articolo 71, sesto comma del D.Lgs. n. 267/2000 l’indizione del turno di ballottaggio tra i due candidati sindaci e fra le liste ad essi collegate. - Omissis – Ciò posto, in assenza di una legittima investitura nella carica, come è stato accertato da questo Tribunale, le dimissioni dalla medesima rassegnate dai candidati devono ritenersi inesistenti e prive di giuridica rilevanza; in particolare non possono dare luogo allo scioglimento di un consiglio che, per le ragioni esposte, non è ancora costituito (CdS, Commissione speciale, 11 aprile 1997, n. 94/1997)”. In particolare, il Consiglio di Stato – Commissione speciale - 11 aprile 1997, n. 94/1997 – rispondendo a un quesito posto dal Ministero dell’Interno, ha avuto modo di affermare che “ – Omissis - Per conseguenza i consiglieri, illegittimamente proclamati, risultano come mai investiti nell’ufficio e, quindi, le dimissioni a suo tempo rassegnate devono essere considerate prive di valore e improduttive di effetti – Omissis.”

L’Assessore fa presente che il commissariamento per la provvisoria gestione del comune è in linea con la previsione normativa dell’art. 85, comma 1, del testo unico succitato, la quale stabilisce che “Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il prefetto provvede all’amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione non sia riconfermata con decisione definitiva, oppure sino a quando il consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione”.

L’Assessore, per le considerazioni sopra esposte e attese le disposizioni normative della legge regionale n. 13 del 2005 “Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e per le comunità



montane)", propone di prendere atto di quanto disposto dal Tar Sardegna con la succitata sentenza n. 294/2014 e di nominare, in attesa della definitività della medesima pronuncia giurisprudenziale, quale commissario del comune di Putifigari il dott. Giuseppe Luigi Deligia per la provvisoria gestione del Comune.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prendere atto che per effetto della sentenza del Tar Sardegna n. 294 del 16 aprile 2014, depositata il 24 aprile 2014, gli organi attuali del Comune di Putifigari non avendo più la carica di sindaco e di consiglieri comunali, ma essendo semplici candidati, risultano come mai investiti nell'ufficio;
- di nominare il dott. Giuseppe Luigi Deligia commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino alla definitività della sentenza sopra indicata;
- di trasmettere al Prefetto di Sassari, copia del decreto del Presidente della Regione, conseguente alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru